



ASSOLOMBARDA

La sospensione degli ammortamenti in bilancio

D.L. 104 del 14.8.2020 (c.d. «Decreto Agosto»), conv. in L. 126 del 13.10.2020
Art. 60, commi da 7 bis a 7 quinquies

Carmen Giugno - Area Politiche Fiscali

2.12.2020

La novità in sintesi

- ❑ Facoltà di **sospendere** nel bilancio 2020 gli ammortamenti delle immobilizzazioni (materiali e immateriali)
- ❑ Possibilità di effettuare comunque la **deduzione fiscale** degli ammortamenti «sospesi», nonostante la mancata imputazione a conto economico
- ❑ Obbligo di eseguire di alcuni **specifici adempimenti civilistici**

Finalità: la sospensione degli ammortamenti consente di **contenere le perdite dei bilanci 2020** già duramente colpiti dalla congiuntura economica negativa derivante dall'emergenza epidemiologica.

Sommario

1

Profili civilistici

- Ambito soggettivo, temporale, oggettivo
- Riserva indisponibile
- Nota integrativa

2

Profili fiscali

- Deduzione fiscale extracontabile
- Imposte differite passive
- Casi operativi

1

Profili civilistici

D.L. 104/2020, art. 60, commi 7 bis, 7 ter, 7 quater



Ambito soggettivo

La facoltà di sospendere gli ammortamenti nel bilancio può essere esercitata dai «**soggetti che non adottano i principi contabili internazionali**» e quindi dai soggetti che per la redazione del bilancio applicano le regole del **Codice Civile** e i **principi contabili nazionali (OIC)**

Dovrebbero rientrare nell'ambito soggettivo, anche se non espressamente citate dalla norma:

- le società con bilancio in forma abbreviata e le cosiddette «micro imprese»
- le società che adottano i principi OIC per il bilancio d'esercizio e redigono il consolidato in base ai principi IAS/IFRS

È dubbia la possibilità di ricomprendere nell'ambito soggettivo della misura le imprese individuali e le società di persone (non c'è un bilancio da approvare e pubblicare, ma è anche vero che la norma richiama genericamente ai «soggetti» che non adottano i principi contabili internazionali).



Ambito temporale

La facoltà di sospendere gli ammortamenti può essere esercitata nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 15 agosto 2020, data di entrata in vigore del D.L. 104/2020

Soggetti «solari»



applicano la misura nel **bilancio 2020**

Soggetti con esercizio
non coincidente con
l'anno solare



applicano la misura nel **bilancio relativo all'esercizio in corso al 15 agosto 2020**

NB: la misura può essere estesa agli esercizi successivi con apposito Decreto del Mef



Meccanismo della sospensione

La misura consiste nella facoltà di **non effettuare nel bilancio 2020, in tutto o in parte, l'ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali e immateriali** che mantengono il valore d'iscrizione risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato



Effetto sul conto economico 2020: un miglioramento del risultato netto pari alle quote di ammortamento sospese (al netto della fiscalità differita)

*«7-bis. (...) La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma (n.d.r.: sospesa nel bilancio 2020) è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e **con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno**»*



Effetti sui bilanci successivi al 2020: piano di ammortamento si allunga di un anno

Esempio - Sospensione totale dell'ammortamento in bilancio

Bene acquistato nel 2018 (costo 1 mil, coeff. amm. 20%), **sospensione al 100% dell'ammortamento**

	<i>Piano amm. originario</i>	Piano amm. con sospensione al 100%
2018	100.000	100.000
2019	200.000	200.000
2020	200.000	0
2021	200.000	200.000
2022	200.000	200.000
2023	100.000	200.000
2024		100.000



Nel bilancio 2020 la quota di ammortamento originaria (200.000) è sospesa al 100% e slitta al 2021 e così slittano in avanti le quote degli anni successivi



Il piano di ammortamento originario si allunga di un anno



L'ammortamento secondo il Codice Civile e gli OIC

La sospensione degli ammortamenti rappresenta una **deroga** alle regole del CC e degli OIC.

CC, art. 2426, c. 1, n. 2

« 2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo **deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.** Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa»

OIC 16 - Immobilizzazioni materiali

par. 57: «**L'ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati**»

par. 65: «La sistematicità dell'ammortamento non presuppone necessariamente l'applicazione del metodo a quote costanti; tuttavia, il metodo a quote costanti è il metodo preferibile per il calcolo dell'ammortamento (...).

Si applica il metodo a quote decrescenti quando l'immobilizzazione è maggiormente sfruttata nella prima parte della vita utile. Non è invece ammesso l'utilizzo di metodi di ammortamento a quote crescenti, in quanto tale metodo tende a porsi in contrasto con il principio della prudenza. Non è altresì ammesso l'utilizzo di metodi dove le quote di ammortamento sono commisurate ai ricavi o ai risultati d'esercizio della società o di un suo ramo o divisione (...).

par. 66: «**È possibile ammortizzare l'immobilizzazione materiale anche secondo il metodo per unità di prodotto** quando questo metodo di ammortamento fornisce una migliore rappresentazione della ripartizione dell'utilità ritraibile dal bene lungo la sua vita utile».



Ambito oggettivo (1/2)

- La sospensione degli ammortamenti può riguardare **tutte** le immobilizzazioni materiali e immateriali (voci B.I e B.II, SP) o **solo alcune**

B.I - Immobilizzazioni immateriali

- 1) costi di impianto e di ampliamento
- 2) costi di sviluppo
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) avviamento
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) altre

B.II - Immobilizzazioni materiali

- 1) terreni e fabbricati
- 2) impianti e macchinario
- 3) attrezzature industriali e commerciali
- 4) altri beni
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti

- La sospensione può essere effettuata **«fino al 100% dell'ammortamento annuo»** e quindi può essere **totale** (riduzione del coefficiente di ammortamento del 100%) o **parziale** (ad es. riduzione del coefficiente di ammortamento del 50% o di un'altra percentuale parametrata ad un'eventuale minore utilizzo del bene)



Ambito oggettivo (2/2)

- La sospensione degli ammortamenti dovrebbe riguardare **anche i beni acquistati nel 2020** sebbene dal tenore letterale della norma questa possibilità sembrerebbe esclusa:

«7-bis. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (...) possono (...) non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato»



Sono **esclusi** dalla misura i beni acquisiti mediante **nolegg**io o **leasing**



Riserva indisponibile

I soggetti che sospendono gli ammortamenti devono, in sede di destinazione dell'utile 2020, accantonare a **riserva indisponibile** un importo pari a quello delle **quote di ammortamento sospese**.

Se l'**utile 2020** è «**incapiente**» (o in caso di perdita), la riserva è integrata:

- utilizzando riserve disponibili già esistenti (riserve di utili o altre riserve patrimoniali)
- e, se queste ultime sono insufficienti, accantonando l'utile degli esercizi successivi

La **riserva indisponibile**

- non può essere distribuita, né imputata a capitale né utilizzata per coprire perdite (OIC 28).
- dovrebbe liberarsi al termine del processo di ammortamento

L'**utile** destinato alla riserva indisponibile dovrebbe rilevare ai fini **Ace** solo quando la riserva sarà svincolata (DM. 3 agosto 2017, art. 5).

Esempio - Riserva indisponibile (1/2)

Costituzione della riserva indisponibile

Si consideri una società che decide di sospendere l'ammortamento supponendo:

- Ammortamento sospeso nel bilancio 2020 = 200.000
- Utile 2020* = 60.000 → Utile incapiente
* considerata la sospensione
- Riserva di utili anni precedenti = 400.000

La società deve costituire una riserva indisponibile per un importo pari a 200.000 (amm. sospeso). Poiché l'utile 2020 è incapiente, la riserva è integrata utilizzando la «Riserva di utili anni precedenti»

Riserva indisponibile di utili per sospensione ammortamento	=	60.000	+	140.000	=	200.000
		Utile 2020		Prelievo da Riserva utili anni precedenti		

Esempio - Riserva indisponibile (2/2)

Come coordinare l'obbligo di riserva indisponibile con quello di riserva legale (CC, art. 2430)?

Due le possibili soluzioni:

1) *Priorità alla riserva indisponibile*

Utile 2020* = 60.000
* considerata la sospensione



Destinato integralmente a riserva indisponibile
(quando la riserva indisponibile sarà svicolata una parte di essa [5% di 60.000] sarà destinata a riserva legale)

2) *Priorità alla riserva legale*

Utile 2020* = 60.000
* considerata la sospensione



Destinato per il 5% a riserva legale



Destinato per il restante 95% a riserva indisponibile



Nota Integrativa - «Window dressing»

In Nota integrativa è necessario:

- 1) spiegare le **ragioni della deroga** (per es. una minore utilizzazione dei beni, ma dovrebbero essere ammesse anche altre ragioni collegate alla situazione economica contingente)
- 2) illustrare l'iscrizione e l'importo della **riserva indisponibile**
- 3) descrivere **l'impatto** sul risultato economico e sulla patrimoniale e finanziaria

NB: le «micro imprese», non essendo soggette all'obbligo della Nota Integrativa, dovrebbero riportare queste informazioni nelle note in calce allo Stato Patrimoniale

2

Profili fiscali

D.L. 104/2020, art. 60, comma 7 quinquies



Profili fiscali (1/2)

I soggetti che sospendono gli ammortamenti:

- **possono comunque dedurre fiscalmente le quote di ammortamento «sospese»**
 - applicando le regole Ires (Tuir, art. 102, 102 bis e 103)* e Irap (D.Lgs. 446/97, artt. 5, 5 bis, 6 e 7)
 - * Il decreto Agosto non cita
 - l'art. 104 (beni gratuitamente devolvibili) che però contiene un rinvio agli artt. 102 e 103
 - l'art 108 (oneri pluriennali)
 - a prescindere dall'imputazione al conto economico (art. 109, c. 4, lett. b, Tuir)
- effettuano quindi una **variazione in diminuzione** nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione Irap relative al 2020



Profili fiscali (2/2)

- stanziato, come conseguenza della deduzione di quote di ammortamento non contabilizzate a conto economico, **imposte differite passive** nel bilancio 2020 (OIC 25) nella misura del 27,9% (24% Ires + 3,9% Irap).



L'effetto complessivo nel conto economico 2020 è un miglioramento del risultato netto pari a quote di ammortamento sospese – imposte differite passive



L'Agenzia delle Entrate dovrà chiarire quando effettuare la ripresa a tassazione dell'ammortamento dedotto extra-contabilmente. Nel 2021 (come sembra dal tenore letterale della norma) oppure alla fine del processo di ammortamento?

Esempio - Sospensione totale dell'ammortamento: effetti fiscali

Bene acquistato nel 2018 (costo 1 mil, coeff. amm. 20%), **sospensione al 100% dell'ammortamento**

	<i>Piano amm. originario</i>	Piano amm. con sospensione al 100%	Deduzione	Variazione ↓	Variazione ↑	Imposte differite passive in bilancio
2018	100.000	100.000	100.000			
2019	200.000	200.000	200.000			
2020	200.000	0	200.000	200.000		55.800
2021	200.000	200.000	0		200.000	-55.800
2022	200.000	200.000	200.000			
2023	100.000	200.000	200.000			
2024		100.000	100.000			

- Nel bilancio 2020 sospensione al 100% della quota di ammortamento (200.000 slitta nel 2021)
 - Nella dichiarazione relativa al 2020 deduzione extracontabile per 200.000 (variazione ↓)
 - Nel bilancio 2020 imposte differite passive ($27,9\% \times 200.000 = 55.800$).
- Miglioramento netto del risultato di conto economico pari a $200.000 - 55.800 = \mathbf{144.200}$
- Nel bilancio 2021 è imputato l'ammortamento sospeso nel 2020 che, essendo stato già dedotto, va ripreso a tassazione. L'amm. 2021 non essendo imputato nel bilancio 2021 non può essere dedotto.
- Su questo punto si attendono chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Esempio - Sospensione parziale dell'ammortamento (1/3)

Bene acquistato nel 2018 (costo 1 mil, coeff. amm. 20%), **sospensione all'80% dell'ammortamento**

Soluzione 1 (in linea con il tenore letterale della norma)

<i>Amm. orig</i>		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Amm.to in bil
200.000	2018	100.000						100.000
200.000	2019		200.000					200.000
200.000	2020			40.000				40.000
200.000	2021			160.000				160.000
200.000	2022				200.000			200.000
100.000	2023					200.000		200.000
	2024						100.000	100.000
	Formaz amm.to	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000	

- Nel bilancio 2020: 20% dell'ammortamento. L'80% è sospeso e slitta al 2021
- Nel bilancio 2021: 80% dell'ammortamento slittato dal 2020. L'ammortamento 2021 slitta al 2022
- Nel bilancio 2022: ammortamento slittato dal 2021. L'ammortamento 2022 slitta al 2023 ecc.

Esempio - Sospensione parziale dell'ammortamento (2/3)

Bene acquistato nel 2018 (costo 1 mil, coeff. amm. 20%), **sospensione all'80% dell'ammortamento**

Soluzione 2

<i>Amm. orig</i>		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Amm.to in bil
100.000	2018	100.000						100.000
200.000	2019		200.000					200.000
200.000	2020			40.000				40.000
200.000	2021			160.000	40.000			200.000
200.000	2022				160.000	40.000		200.000
100.000	2023					160.000	20.000	180.000
	2024						80.000	80.000
	Formaz amm.to	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000	

- Nel bilancio 2020: 20% dell'ammortamento. L'80% è sospeso e slitta al 2021
- Nel bilancio 2021: 80% dell'ammortamento slittato dal 2020 + il 20% dell'ammortamento 2021
- Nel bilancio 2022: 80% dell'ammortamento slittato dal 2021 + 20% dell'ammortamento 2022 ecc.

Esempio - Sospensione parziale dell'ammortamento (3/3)

Bene acquistato nel 2018 (costo 1 mil, coeff. amm. 20%), **sospensione all'80% dell'ammortamento**

Soluzione 3

<i>Amm. orig</i>		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Amm.to in bil
100.000	2018	100.000						100.000
200.000	2019		200.000					200.000
200.000	2020			40.000				40.000
200.000	2021			160.000	40.000			200.000
200.000	2022				160.000	40.000		200.000
100.000	2023					160.000	40.000	200.000
	2024						60.000	60.000
	Formaz amm.to	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000	

Soluzione analoga alla soluzione 2, eccetto che per gli ultimi due anni.

Esempio - Sospensione parziale dell'ammortamento: effetti fiscali

Bene acquistato nel 2018 (costo 1 mil, coeff. amm. 20%), **sospensione all'80% dell'ammortamento**

NB: si ipotizza di applicare la soluzione 1 (slide 20)

	Piano amm. originario	Piano amm. con sospensione all'80%	Deduzione	Variazione ↓	Variazione ↑	Imposte differite passive in bilancio
2018	100.000	100.000	100.000			
2019	200.000	200.000	200.000			
2020	200.000	40.000	200.000	160.000		44.640
2021	200.000	160.000	0		160.000	-44.640
2022	200.000	200.000	200.000			
2023	100.000	200.000	200.000			
2024		100.000	100.000			

- Nel bilancio 2020 sospensione all'80% della quota di ammortamento (160.000 slitta nel 2021)
 - Nella dichiarazione relativa al 2020 deduzione extracontabile per 160.000 (variazione ↓)
 - Nel bilancio 2020 imposte differite passive (27,9% x 160.000 = 44.640).
 - Nel bilancio 2021 è imputato l'ammortamento sospeso nel 2020 che, essendo stato già dedotto, va ripreso a tassazione. L'amm. 2021 non essendo imputato nel bilancio 2021 non può essere dedotto.
- Su questo punto si attendono chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Esempio - Sospensione dell'ammortamento e cessione del bene

Cessione nel 2021 (prezzo di vendita = 800.000) **di un bene acquistato nel 2018** (costo 1 mil, coeff. amm. 20%) **con ammortamento sospeso al 100% nel 2020**

	<i>Piano amm. originario</i>	Piano amm. con sospensione al 100%	Deduzione	Variazione ↓	Variazione ↑	Plus. civ.	Plus. fisc.	Imposte differite passive in bilancio
2018	100.000	100.000	100.000					
2019	200.000	200.000	200.000					
2020	200.000	0	200.000	200.000				55.800
2021					200.000	100.000	300.000	-55.800

La cessione del bene nel 2021 determina:

- plusvalenza civ.= prezzo di vendita - valore netto contabile al 31.12.2020 = 800.000 - 700.000= 100.000
- plusvalenza fis.= prezzo di vendita - valore fiscale al 31.12.2020 = 800.000 - 500.000 = 300.000

La differenza tra la plusvalenza fiscale e quella contabile (200.000) viene ripresa a tassazione, vengono riassorbite le imposte differite passive e viene liberata la riserva indisponibile.

Osservazioni conclusive

- **Misura nel complesso positiva**
(facoltà «modulabile»)

ma...

- **difficile da applicare**
(si attendono chiarimenti sulla sospensione parziale e sulla ripresa a tassazione)
- **e insufficiente** se non accompagnata da interventi a sostegno della liquidità delle imprese



ASSOLOMBARDA

Grazie per l'attenzione

Carmen Giugno

carmen.giugno@assolombarda.it

www.assolombarda.it

www.genioeimpresa.it

Seguici su

